

DELIBERA N.237/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

Nella riunione di Consiglio del 19 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la nota del 30 aprile 2014 (prot. n. 20444) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche trasmetteva all’Autorità la segnalazione del signor Massimo Tamburri, portavoce del Movimento 5 Stelle, nella quale si segnalava l’organizzazione e la pubblicizzazione, da parte del Comune di Ascoli Piceno, di numerose manifestazioni pubbliche durante il periodo della campagna elettorale finalizzate unicamente a “*trarre il massimo vantaggio elettorale*” per il Sindaco uscente. In particolare il segnalante evidenziava inaugurazioni di spazi pubblici (in data 22 e 28 marzo 2014 e 19 aprile 2014), spettacoli musicali (13, 20, 23 e 25 aprile 2014) ed altre iniziative di diversa natura; ;

VISTA la nota del 15 maggio 2014 (prot. n. 24750) con la quale il competente Comitato trasmetteva, unitamente alla documentazione istruttoria acquisita, la relazione finale sugli esiti del citato procedimento, confermando il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Ascoli Piceno. In particolare, il Comitato, pur riscontrando la riconducibilità delle iniziative segnalate alla nozione di comunicazione istituzionale come disciplinata dalla legge n. 150/2000, rilevava per alcune di esse l’improcedibilità, peraltro eccepita anche dal Comune in sede di controdeduzioni, essendo la segnalazione pervenuta oltre il termine perentorio di cui all’art. 24, comma 1, della delibera n. 139/14/CONS;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa e presa visione di quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ascoli nel quale risulta presente una sezione “*Calendario eventi*” nella quale sono riportati i manifesti relativi all’organizzazione di alcuni eventi citati dal segnalante: tra questi, unicamente la locandina relativa al Festival internazionale di musica per la preghiera, svoltosi in data 23 e 25 aprile 2014, reca il logo del suddetto ente;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che l'organizzazione e la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche da parte del Comune, quali eventi culturali recanti il patrocinio dell'ente, è attività riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che le predette iniziative oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto avvenute in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione relativa al Festival internazionale di musica per la preghiera, svoltosi in data 23 e 25 aprile 2014, non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della

comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione né quello dell'impersonalità della comunicazione, in ragione della presenza delle insegne comunali su inviti e manifesti, pubblicati peraltro sul sito istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche considerando integrata la violazione del citato art. 9 della legge n. 28/2000 solo limitatamente all'iniziativa inerente il Festival internazionale di musica per la preghiera;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Ascoli Piceno di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Ascoli Piceno ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 19 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani